



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## **LEGGE PROVINCIALE n. 14 del 21 novembre 2022**

concernente

***“Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007”***

### **RELAZIONE TECNICA-FINANZIARIA**

#### Art. 1

*Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), in materia di sistema bibliotecario*

#### **Impatto finanziario**

La norma prevede l'adesione al sistema bibliotecario nazionale tramite integrazione dell'attuale sistema di gestione informatica del catalogo bibliografico trentino che avverrà nell'ambito delle ordinaria attività manutentive ed evolutive dei sistema informativo in uso. Pertanto la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Sotto il profilo organizzativo la norma prevede la sottoscrizione di una convenzione con il Ministero della Cultura, che sarà accompagnata da un piano di lavoro, nel quale saranno specificate nel dettaglio le modalità di adesione e di cooperazione da attuarsi nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale e gli impegni da assumersi in merito alle regole di adesione.

#### Art. 2

*Inserimento dell'articolo 20 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di musei etnografici*

#### **Impatto finanziario**

Con l'articolo 20 bis la Provincia riconosce e promuove i musei etnografici quali entità finalizzate alla salvaguardia delle tradizioni locali. A tal fine la Provincia, ipotizzando un numero di 50 soggetti da finanziare per un importo medio cadauno pari a 2 mila euro, mette a disposizione un budget di 100 mila euro per gli anni 2023 e 2024.

Per il 2022, primo anno di applicazione, si mette a disposizione un budget di 50 mila euro. Viene stimata pertanto una maggiore spesa di euro 50.000 per l'anno 2022 e di euro

100.00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La Giunta provinciale definirà i criteri per l'applicazione dell'intervento avendo a riferimento tale budget.

Si provvede a sostenere la spesa integrando lo stanziamento della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura), titolo 1 (Spese correnti), riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Sotto il profilo organizzativo, detta attività verrà assorbita nella capacità operativa già presente negli uffici e non richiede ulteriore personale.

Art. 3

*Integrazione dell'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

**Impatto finanziario**

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessun impatto sotto il profilo procedurale.